

**Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2**

1) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Ai sensi della legge processuale estone, i terzi sono informati di un procedimento giudiziario mediante un atto di chiamata in causa del terzo. Quando una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale si risolve a sfavore di una determinata parte del procedimento, tale parte può intentare un'azione contro una terza parte per liberarsi da un eventuale obbligo sorto da una presunta violazione del contratto, da un obbligo di risarcimento dei danni o da un obbligo di indennizzo, oppure laddove abbia motivo di credere che un terzo potrebbe proporre tale azione nei suoi confronti, può presentare una domanda al giudice che si occupa del procedimento per aggiungere una terza parte nel procedimento. Il giudice trasmette una notifica al riguardo alla terza parte, ne informa l'altra parte e fissa un termine entro il quale le parti potranno prendere posizione. Se la notifica soddisfa i requisiti giuridici e la parte adduce giustificazioni a sostegno della necessità di coinvolgere un terzo, il giudice dispone che la terza parte sia aggiunta al procedimento. Ai sensi del diritto processuale estone, una parte terza che non presenta una domanda autonoma è parte del procedimento, ma non è una delle parti del procedimento (attore o convenuto). Qualora risulti che il terzo è stato coinvolto senza giustificazione, il giudice può disporre che sia escluso dal procedimento. Una parte terza che non presenta una domanda autonoma coinvolta in un procedimento o chiamata a intervenire dall'attore o dal convenuto dovrebbe in teoria sostenere la posizione della parte interessata del procedimento, presentando quindi argomentazioni in suo favore ed avendo interesse affinché la domanda di tale parte nella causa venga accolta. Una terza parte che non presenta una domanda autonoma può intraprendere ogni mezzo procedurale previsto, ad eccezione dei mezzi che possono essere adottati solo dall'attore o dal convenuto, tra cui l'impugnazione delle decisioni prese nella causa. Una domanda, un reclamo o un atto procedurale presentato da un terzo produce effetti giuridici sul procedimento solo laddove non sia in conflitto con la domanda, il reclamo o l'atto presentato dall'attore o del convenuto al cui lato il terzo partecipa al procedimento. Quando si presenta un reclamo o si adotta qualsiasi altra misura procedurale, al terzo si applicano gli stessi termini applicati all'attore o al convenuto al fianco del quale partecipa al procedimento, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2) Quali sono gli effetti principali di una sentenza sul terzo chiamato in causa?

Le decisioni emesse nel procedimento principale non sono opponibili a un terzo qualora il giudice non abbia ammesso il terzo al procedimento, nonostante una parte abbia presentato una domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo nel procedimento oppure se la persona è esclusa da procedimenti di terzi. Se una parte presenta una domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo e detta persona viene introdotta nel procedimento, tale persona non può, nei confronti dell'attore o del convenuto al cui fianco interviene o è stato aggiunto nel procedimento, basare un procedimento successivo al procedimento principale sul fatto che la decisione relativa alla sentenza emessa nel procedimento era errata o che le circostanze sono state stabilite in modo sbagliato. Se una delle parti del procedimento avvia un procedimento nei confronti di un terzo che non presenta una domanda autonoma e si basa sul procedimento precedente, il soggetto terzo può anche proporre un'opposizione che ha sollevato nel procedimento in qualità di terzo e che contraddice le dichiarazioni della parte. Una parte terza può inoltre eccepire di non essere stata in grado di presentare domanda, eccezioni, prove o reclami in quanto intervenuta o aggiunta al procedimento troppo tardi o non è stata in grado di presentarli a causa di dichiarazioni o azioni dell'attore o del convenuto al fianco del quale ha partecipato al procedimento. Può anche contestare il fatto che l'attore o il convenuto non abbiano presentato, all'insaputa della terza parte, deliberatamente o per negligenza grave, una domanda, un'obiezione, una prova o un reclamo.

3) Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se una parte ha presentato domanda per l'aggiunta di una persona quale terzo nel procedimento, ma il giudice non l'ha accolta, oppure se la persona è esclusa da procedimenti di terzi, la decisione nella causa principale non è giuridicamente vincolante neppure a livello di valutazione giuridica.

4) Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Le circostanze stabilite dal giudice non sono giuridicamente vincolanti per la terza parte laddove questa non abbia potuto contestarle perché non contestate dalle altre parti oppure se la parte a favore della quale il terzo è stato aggiunto al procedimento non era d'accordo con le circostanze contestate dalla terza parte.

5) La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi al procedimento principale o meno?

Poiché in base al diritto processuale estone i terzi sono chiamati in causa soltanto mediante atto di chiamata notificato da una delle parti e non in modo autonomo, gli effetti giuridici dipenderanno dal fatto che la terza parte sia stata aggiunta al procedimento o meno.

6) La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Se una parte ha presentato una domanda per aggiungere una terza persona al procedimento, ma il tribunale non l'ha accolta, non vi sono ripercussioni sulle relazioni tra la parte che ha presentato la domanda e la sua controparte, a meno che la terza parte non sia stata aggiunta al procedimento.

L'aggiunta di una terza parte che non ha presentato una domanda autonoma e le relative conseguenze sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.

**Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1**

Tribunale di contea (*maakohus*).

**Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Il tribunale distrettuale (*ringkonnakohus*) mediante il tribunale di contea la cui decisione è impugnata in appello.

**Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50**

La Corte suprema (*Riigikohus*).

**Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie**  
Inglese.

**Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento**

Articolo 86 (competenza territoriale in base al luogo in cui è situato il bene) del codice di procedura civile, purché l'azione non riguardi il bene in questione.  
Articolo 100 (domanda di cessazione dell'applicazione dei termini generali) del codice di procedura civile, purché l'azione debba essere presentata dinanzi al giudice competente dell'applicazione dei termini generali.

**Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento**

Articoli 212-216 del codice di procedura civile.

**Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all'articolo 69 del regolamento**

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.

Ultimo aggiornamento: 03/12/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.